

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(Nn. 31, 1272 e 1281-A)

RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(RELATORE BONIFACIO)

Comunicata alla Presidenza il 10 maggio 1982

SUI

DISEGNI DI LEGGE COSTITUZIONALI

Modifica dell'articolo 96 della Costituzione e degli articoli 12 e 15 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 (n. 31)

d'iniziativa dei senatori MARTINAZZOLI, LAPENTA e LOMBARDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GIUGNO 1979

Modificazioni degli articoli 90, 96 e 135 della Costituzione e nuove norme sui procedimenti e sui giudizi d'accusa costituzionali (n. 1272)

d'iniziativa dei senatori GUALTIERI, SPADOLINI, VISENTINI, PINTO e MINEO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GENNAIO 1981

E SUL

DISEGNO DI LEGGE

Nuove norme sui procedimenti d'accusa (n. 1281)

d'iniziativa dei senatori MALAGODI e FASSINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 GENNAIO 1981

ONOREVOLI SENATORI. — Il testo del presente disegno di legge costituzionale — che la 1^a Commissione con voto a maggioranza, sottopone all'esame e alla deliberazione dell'Assemblea — costituisce il frutto di un approfondito, amplissimo dibattito sui complessi, difficili problemi della giustizia concernente i reati commessi dai membri del Governo nell'esercizio delle loro funzioni.

Tale dibattito è partito da una premessa che non ha conosciuto nè conosce dissensi: vale a dire, da una valutazione nettamente negativa del vigente sistema, quale risulta delineato dal combinato disposto degli articoli 96 e 134, ultima parte, della Costituzione nonché delle leggi (legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1; legge 11 marzo 1953, n. 87; legge 25 gennaio 1962, n. 20; legge 10 maggio 1978, n. 170) e dei regolamenti concernenti la materia.

La pluralità delle iniziative pendenti innanzi all'uno e all'altro ramo del Parlamento e l'atteggiamento di tutti i gruppi politici stanno a dimostrare l'unanimità dei consensi sulla necessità di por mano, con prudenza ma anche con coraggio, ad una riforma la quale elimini in radice le insufficienze, le distorsioni dell'attuale disciplina.

Nell'elaborare una proposta di revisione la Commissione si è trovata, tuttavia, di fronte ad un ampio ventaglio di ipotesi fra loro profondamente differenziate, ma raggruppabili in due fondamentali direzioni: 1) ridurre ad una fase preliminare il rilievo « politico » dei reati commessi dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai Ministri nell'esercizio delle loro funzioni; 2) conservare, con vari correttivi, una giurisdizione speciale.

La Commissione ha optato per la prima alternativa sulla base del convincimento che la peculiarità dei cosiddetti reati ministeriali giustifichi — ed, anzi, imponga — una preliminare valutazione in sede politica, ma non richieda, in fase di accertamenti e di decisione, deroghe al diritto penale processuale e sostanziale ordinario. La soluzione ispi-

rata a siffatto convincimento è coerente con il disegno di fondo della Costituzione (la quale, in via generale, bandisce le giurisdizioni speciali — articolo 102, secondo comma —, esprimendo su di esse una valutazione di disvalore) e, restituendo al giudice ordinario la giurisdizione in materia, riafferma il primato del diritto e della legalità: nel contempo riconduce nei limiti strettamente necessari la deroga al principio di eguaglianza, con ciò soddisfacendo una profonda, vivissima esigenza, da tutti avvertita.

Queste, onorevoli senatori, sono le ragioni per le quali la Commissione prescelse quale testo base il disegno di legge costituzionale n. 31, proposto dai senatori Martinazzoli, Lapenta e Lombardi, al quale, tuttavia, sono stati apportati alcuni significativi emendamenti. Di questi vien dato conto nell'illustrazione dei seguenti, più rilevanti punti della nuova disciplina.

1) L'articolo 1 del disegno di legge n. 31 conserva l'attuale procedimento di messa in istato di accusa (con la competenza del Parlamento in seduta comune e con la conseguente giurisdizione speciale della Corte costituzionale) per i reati di alto tradimento e di attentato alla Costituzione. La soppressione di questa parte della disposizione viene proposta dalla Commissione dopo approfondito dibattito. Essa si giustifica sulla base delle seguenti considerazioni: *a*) il reato di alto tradimento non trova riscontro nel comune diritto penale sostanziale (solo la rubrica dell'articolo 77 del codice penale militare di pace qualifica con quella terminologia alcuni delitti contro la personalità dello Stato che, se commessi da militari, vengono puniti con pena aggravata); è dubbio che il reato di attentato alla Costituzione (che l'articolo 90 della Costituzione ipotizza possa esser commesso dal Presidente della Repubblica) puntualmente corrisponda al delitto previsto dall'articolo 283 del codice penale; *b*) trattandosi — il che è certissimo almeno per l'alto

tradimento — di figure criminose a fattispecie indeterminata, ci si trova di fronte ad una macroscopica deroga al fondamentale principio desumibile dell'articolo 25 della Costituzione; c) giacchè ci si vuol muovere in una direzione volta a realizzare una disciplina coerente con i principi di fondo della Costituzione, non sarebbe coerente estendere — rispetto all'attuale Costituzione, che la prevede solo per il Presidente della Repubblica — tale eccezionale deroga.

2) Depurata della prima parte prevista dal disegno di legge n. 31, la modifica dell'articolo 96 della Costituzione, proposta dalla Commissione, realizza, nel suo nucleo di fondo, una disciplina in forza della quale per i reati commessi dal Presidente della Repubblica e dai ministri nell'esercizio delle loro funzioni non vi sarà altra giurisdizione che quella del giudice ordinario (e, quindi, conseguente è la modifica dell'ultima parte dell'articolo 134 e dell'articolo 135, ultimo comma della Costituzione); non si applicheranno se non le regole proprie dell'ordinario processo penale.

3) Riportata la materia nel dominio del diritto comune, l'unica deroga è costituita dalla « previa autorizzazione a procedere », vale a dire dal potere attribuito al Parlamento (di regola e salvo le eccezioni di cui appresso si dirà, alla Camera di appartenenza) di valutare il caso, di concedere o non concedere l'autorizzazione (nella seconda ipotesi, ovviamente, con effetti preclusivi). Tale deroga trova ampia, sicura giustificazione nella peculiarità della materia. La storia del nostro ordinamento costituzionale ed il diritto costituzionale comparato (alla conoscenza del quale ha dato un ottimo contributo un'indagine condotta dal Servizio studi del Senato) stanno a dimostrare che quando si tratta di atti o di fatti imputati ad autorità investite delle più alte funzioni di governo — e, cioè, di funzioni politiche — il sistema repressivo, attraverso questo o quel meccanismo, prevede sempre un momento di valutazione che potremmo definire di « politica costituzionale », potendo verificarsi l'ipotesi di azione penale avente carattere di persecuzione politi-

ca; potendo verificarsi l'ipotesi di un fatto che, rilevante ai fini penali, sia giustificato dall'interesse supremo dello Stato. Il problema è se siffatta « valutazione politico-costituzionale » esiga « anche » una giurisdizione speciale — come prevede la vigente Costituzione, la quale assegna la giurisdizione alla Corte costituzionale, per di più in una speciale composizione: si veda l'articolo 135 — ovvero, come è stata la scelta della Commissione, se la deroga al diritto comune non debba esser contenuta nei limiti più stretti, attraverso l'ancoraggio dell'azione penale al preventivo filtro dell'autorizzazione.

4) Dalle cose fin qui dette emerge con chiarezza la giustificazione della previa autorizzazione e discende il significato che essa assume. Sul primo punto risulta evidente che non si tratta di un privilegio del soggetto, sibbene di una particolare garanzia della funzione esercitata (perciò l'autorizzazione è necessaria anche se il Presidente o il Ministro sia cessato dalla carica): sicchè — e siamo al secondo punto — è sull'atto, a quella funzione connesso, che dovrà cadere la valutazione della Camera. Ognuno comprende, quindi, come l'autorizzazione di cui qui si discute sia, nonostante l'identità del termine, cosa diversa dall'autorizzazione prevista dall'articolo 68 della Costituzione per i membri del Parlamento: cosa diversa, nel senso che esse implicano necessariamente diversità di apprezzamento degli interessi coinvolti e diversità di correlativa valutazione.

5) E dall'identificazione della natura e del significato del potere di autorizzazione discende la non giustificazione di un emendamento — respinto dalla Commissione — secondo il quale l'autorizzazione si dovrebbe ritenere negata solo se per il diniego si fosse pronunciata la maggioranza assoluta dei componenti della Camera competente. A parte la considerazione che siffatto meccanismo finirebbe col rovesciare le regole proprie delle deliberazioni (e sarebbe, comunque, incongruo prevederlo per l'autorizzazione di cui si tratta e non anche per quella prevista dall'articolo 68 della Costituzione), è certissimo che esso contrastereb-

be con la giustificazione stessa del potere di autorizzazione: se questo, infatti, implica la valutazione degli interessi costituzionali coinvolti, sarebbe assurdo far prevalere la valutazione non della maggioranza che partecipa al voto, ma — come accadrebbe — della minoranza. Ragioni analoghe a quelle fin qui esposte giustificano il rigetto di altro emendamento, inteso a porre un termine (perentorio?) temporale all'esercizio del potere di autorizzazione.

6) Ampio è stato il dibattito intorno alla titolarità del potere di autorizzazione. Sotto questo aspetto il testo elaborato dalla Commissione risulta, rispetto al testo originario del disegno di legge, emendato su alcuni punti. Ferma la regola secondo la quale l'autorizzazione spetta alla Camera alla quale Presidente o Ministri appartengano (ovviamente, al momento in cui l'autorizzazione viene chiesta) è stato necessario colmare una lacuna e disciplinare l'ipotesi di procedimento riguardante più soggetti appartenenti a Camere diverse: la soluzione prescelta dalla Commissione è stata quella di attribuire al Senato il relativo potere. Analoga soluzione ha trovato l'ipotesi di procedimento riguardante soggetto non appartenente all'una o all'altra Camera.

Va ricordato che la Commissione non ha ritenuto di accogliere una proposta del relatore, secondo la quale — per assicurare omogeneità di indirizzi e per favorire un inizio di discorso sulla specializzazione delle due Camere, da molti auspicata — il potere di autorizzazione sarebbe stato istituzionalmente attribuito al Senato della Repubblica.

7) In relazione alle innovazioni delle quali fin qui si è parlato, risultano necessarie corrispondenti variazioni dei testi dell'articolo 134 e dell'articolo 135, ultimo comma, dal momento che non sopravviverà la giurisdizione della Corte costituzionale in materia di reati ministeriali. È stato ritenuto anche opportuno modificare il secondo comma dell'articolo 15 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, sotto due profili: a) l'indicazione del principio dell'applicabilità delle norme contenute nelle leggi penali (« rela-

tive alla sussistenza del reato, alla punibilità ed alla perseguibilità »), necessaria per indicare le regole cui il giudice speciale deve far riferimento, divenuta superflua in una disciplina che restituisce la giurisdizione al giudice ordinario; b) proprio la riconduzione della materia al diritto processuale comune non giustifica l'elasticità del potere sanzionatorio costituzionale ed amministrativo oggi attribuito alla Corte costituzionale.

8) L'attuale sistema della messa in stato di accusa sopravviverà alla presente riforma solo per i reati di alto tradimento e di attentato alla Costituzione commessi dal Presidente della Repubblica. Il presente disegno di legge si limita ad una innovazione concernente la Commissione referente prevista dall'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, al fine di evitare, attraverso una composizione in numero dispari, la prevalenza del voto del presidente in caso di parità.

* * *

Onorevoli senatori, come già è stato detto, con la scelta di fondo operata dalla Commissione sulla base del disegno di legge costituzionale n. 31 (al quale, nelle linee essenziali, corrispondono due disegni di legge costituzionali pendenti innanzi all'altro ramo del Parlamento: proposta n. 1557, d'iniziativa dei deputati Spagnoli ed altri; proposta n. 2258, d'iniziativa dei deputati Casalnuovo ed altri) non risultano compatibili le discipline previste negli altri disegni di legge nn. 1272 (d'iniziativa dei senatori Gualtieri ed altri) e 1281 (d'iniziativa dei senatori Malagodi e Fassino), di cui si propone l'assorbimento. Analoghe ragioni hanno indotto la Commissione a respingere, nel corso dell'esame dei singoli articoli della proposta, una serie di emendamenti: quelli presentati da senatori socialisti, i quali, valutati nel loro insieme, tendevano a conservare la competenza della Corte costituzionale (ma nella sua composizione ordinaria), a conservare la commissione di cui all'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e la competenza del Parlamento

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

in seduta comune, ma anche ad introdurre significativi poteri preliminari istruttori affidati ad un organo imparziale costituito da un ufficio di procura presso la stessa Corte costituzionale; quelli presentati dai senatori radicali, qualificati, nel loro nucleo centrale, dalla previsione di una competenza preliminare istruttoria della Sezione istruttoria della Corte di appello.

Spetterà ovviamente all'Assemblea la parola definitiva sulla proposta elaborata dalla Commissione e sulle motivazioni che la sorreggono. Concludendo la presente rela-

zione, si vuol solo insistere sul grande rilievo di una significativa circostanza: sulla necessità di abrogare e di riformare l'attuale sistema non esistono dissensi. Da questa constatazione nasce l'auspicio che le difficoltà ancora da superare non finiscano con l'essere di presidio ad una disciplina — quella oggi vigente — la quale, anche nella valutazione della pubblica opinione, non concorre alla credibilità, alla forza delle istituzioni.

BONIFACIO, *relatore*

PARERI DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

a) sul disegno di legge costituzionale n. 31

(Estensore DE CAROLIS)

11 febbraio 1981

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole, sottolineando tuttavia l'esigenza che, all'articolo 3, siano determinate con certezza le sanzioni penali, costituzionali, amministrative e civili, quanto meno nel limite massimo.

È infatti da rilevare che il sistema di sanzioni delineato nell'articolo 15 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, se poteva essere giustificato nella sua indeterminatezza per il carattere eccezionale del procedimento di messa in stato d'accusa per alto tradimento o per attentato alla Costituzione del Presidente della Repubblica, in ben diversa prospettiva si inserisce quando viene esteso a numerosi altri soggetti, come il Presidente del Consiglio ed i Ministri, che, a differenza del Presidente della Repubblica, si trovano a dover assumere la piena responsabilità degli atti compiuti per il loro ufficio, atti, per i compiti a tali soggetti affidati, indubbiamente vari e numerosi e di cui non sempre è possibile avere un quadro preciso del significato.

Si chiede che il presente parere venga allegato alla relazione della Commissione di merito.

b) sul disegno di legge costituzionale n. 1272

(Estensore GOZZINI)

18 febbraio 1981

La Commissione, esaminato il disegno di legge, non si oppone per quanto di competenza all'ulteriore *iter* del provvedimento.

Richiama peraltro l'attenzione sul fatto che il meccanismo ivi proposto, dell'affidamento dell'accusa a commissari eletti dal Parlamento, finisce con l'espropriare in pratica il Parlamento di ogni potere in materia, mentre la previsione di una sezione istruttoria, nella medesima materia, presso la Corte costituzionale può finire coll'appesantire la struttura della Corte determinando in prospettiva l'aumento del numero dei giudici.

Il meccanismo in questione si distacca infine nettamente dall'altro delineato nel disegno di legge n. 31 sul quale la Commissione giustizia ha già espresso parere favorevole, implicitamente delineando la propria approvazione per le soluzioni ivi accolte.

Si chiede la pubblicazione del presente parere in allegato alla relazione.

c) sul disegno di legge n. 1281

(Estensore TROPEANO)

4 marzo 1981

La Commissione, esaminato il disegno di legge, non si oppone per quanto di competenza all'ulteriore *iter* del provvedimento, sottolineando nel contempo che avendo già espresso parere favorevole sul disegno di legge n. 31 la Commissione ha implicitamente delineato la propria approvazione per le soluzioni ivi accolte, come d'altronde ribadito in occasione dell'emissione del parere sul disegno di legge n. 1272.

Si chiede la pubblicazione del presente parere in allegato alla relazione.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE
n. 31

D'INIZIATIVA DEI SENATORI MARTINAZZOLI
ED ALTRI

Modifica dell'articolo 96 della Costituzione e degli articoli 12 e 15 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1

Art. 1.

L'articolo 96 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono posti in stato d'accusa dal Parlamento in seduta comune per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.

Per gli altri reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, essi, anche se cessati dalla carica, sono giudicati dall'autorità giudiziaria ordinaria previa autorizzazione a procedere della Camera alla quale appartengono, o, se non sono membri del Parlamento, della Camera dei deputati. Uguale autorizzazione è richiesta per l'esecuzione di provvedimenti coercitivi e cautelari ».

Art. 2.

L'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, è sostituito dal seguente:

« Le deliberazioni sulla messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica, del

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Modificazioni agli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e agli articoli 12 e 15 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1

Art. 1.

Identico:

Soppresso.

« Per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono giudicati dall'autorità giudiziaria ordinaria previa autorizzazione a procedere della Camera alla quale appartengono o, se non sono membri del Parlamento, dal Senato della Repubblica.

Nel caso di procedimento riguardante più soggetti appartenenti a Camere diverse o se uno di essi non sia membro del Parlamento, le autorizzazioni previste nel precedente comma spettano al Senato della Repubblica. Uguale autorizzazione è richiesta per l'esecuzione di provvedimenti coercitivi e cautelari.

Non si applicano il secondo ed il terzo comma dell'articolo 68 ».

Sono soppresse, nell'articolo 134, ultimo capoverso, della Costituzione, le parole: « ed i Ministri », e nell'articolo 135, comma settimo, le parole: « e contro i Ministri ».

Art. 2.

Identico:

« Le deliberazioni sulla messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica sono

(Segue: *Testo dei proponenti*)

Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri sono assunte dal Parlamento in seduta comune su relazione di una Commissione parlamentare.

La Commissione è composta da ventuno parlamentari, undici appartenenti ad una delle Camere e dieci all'altra, eletti da ciascuna delle due Camere ogni volta che si rinnova, con deliberazioni adottate a maggioranza in conformità del proprio Regolamento.

Il numero maggiore dei commissari competerà alternativamente a ciascuna Camera. Nella prima elezione la Commissione sarà costituita da undici deputati e dieci senatori.

Il Presidente è eletto dalla Commissione nel proprio seno ».

Art. 3.

L'articolo 15 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, è sostituito dal seguente:

« Per i reati di attentato alla Costituzione e di alto tradimento commessi dal Presidente della Repubblica, dal Presidente del Consiglio dei ministri o dai Ministri, la Corte costituzionale, nel pronunciare sentenza di condanna, determina le sanzioni penali nei limiti del massimo di pena vigenti al momento del fatto, nonchè le sanzioni costituzionali, amministrative e civili adeguate al fatto ».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

assunte dal Parlamento in seduta comune su relazione di una Commissione parlamentare.

Identico.

Il numero maggiore dei commissari competerà, legislatura per legislatura, alternativamente, all'una e all'altra Camera. Nella prima elezione, la Commissione sarà costituita da undici deputati e dieci senatori.

Identico ».

Art. 3.

Il secondo comma dell'articolo 15 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, è sostituito dal seguente:

« Per i reati commessi dal Presidente del Consiglio dei ministri o dai Ministri la pena può essere aumentata fino ad un terzo in caso di circostanze che rivelino l'eccezionale gravità del reato ».

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE
n. 1272

D'INIZIATIVA DEI SENATORI GUALTIERI ED ALTRI

Modificazioni degli articoli 90, 96 e 135 della Costituzione e nuove norme sui procedimenti e sui giudizi d'accusa costituzionali**Art. 1.**

Il secondo comma dell'articolo 90 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« In tali casi è messo in stato di accusa da un Collegio di tre commissari eletti dal Parlamento in seduta comune ».

Art. 2.

L'articolo 96 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri sono posti in stato di accusa per reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni dal Collegio previsto dall'articolo 90 della Costituzione ».

Art. 3.

I commissari di accusa sono eletti, all'inizio di ogni legislatura, con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici costituzionali. La scelta deve cadere su cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a giudice costituzionale. I commissari di accusa sono soggetti alle medesime incompatibilità e godono delle stesse prerogative e dello stesso trattamento dei giudici costituzionali.

Art. 4.

Per i procedimenti d'accusa previsti dagli articoli 90 e 96 della Costituzione, la Corte

costituzionale elegge nel proprio seno cinque giudici, che compongono la Sezione istruttoria della Corte.

La Sezione istruttoria è presieduta dal giudice più anziano per carica e giudica col numero minimo di tre votanti.

La Corte è convocata dal suo presidente per la elezione dei componenti la Sezione istruttoria nello stesso giorno in cui ha luogo la seduta comune del Parlamento per procedere alla elezione del Collegio d'accusa.

Art. 5.

Pervenuta al Collegio d'accusa la *notitia criminis*, se questa è manifestamente infondata, il Collegio stesso trasmette gli atti alla Sezione istruttoria della Corte chiedendo che venga emessa ordinanza di archiviazione.

Se la *notitia criminis* non è manifestamente infondata, il Collegio d'accusa promuove l'azione penale e trasmette gli atti alla Sezione istruttoria della Corte chiedendo la apertura dell'istruttoria. Contemporaneamente deve dare avviso del procedimento al prevenuto.

La Sezione istruttoria, ricevuta la richiesta di ordinanza di archiviazione, se ritiene di accoglierla, provvede in conformità nelle forme della camera di consiglio. Se invece ritiene di non accoglierla, pronuncia ordinanza di apertura dell'istruttoria, dandone contemporaneo avviso al Collegio d'accusa e all'imputato.

A tutti gli atti compiuti dalla Sezione istruttoria hanno facoltà di assistere il Collegio d'accusa e la difesa dell'imputato. Tutte le deliberazioni della Sezione istruttoria, anche se solo di valore ordinatorio ai fini del processo, devono essere adottate sentito il Collegio d'accusa e la difesa dell'imputato.

Compiuta l'istruzione, la Sezione istruttoria comunica gli atti al Collegio d'accusa per la presentazione delle sue requisitorie.

Se il Collegio d'accusa ritiene che l'istruzione debba essere proseguita, restituisce con le proprie requisitorie specifiche gli atti alla Sezione istruttoria. Questa, sentita la

difesa e compiute senza ritardo le indagini richieste, rimette nuovamente gli atti al Collegio d'accusa.

Ricevute le requisitorie del Collegio d'accusa, la Sezione istruttoria emette sentenza di non doversi procedere o ordinanza motivata di rinvio a giudizio.

L'Ufficio del Collegio d'accusa è costituito presso la Camera dei deputati dove sono fatte le comunicazioni e le notificazioni.

Art. 6.

L'ultimo comma dell'articolo 135 della Costituzione, modificato dall'articolo 1 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, è sostituito dal seguente:

« Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica e contro i Ministri intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte non facenti parte della Sezione istruttoria, undici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per la eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari ».

Art. 7.

La chiusura della legislatura non sospende il corso del procedimento d'accusa.

Il Collegio d'accusa continua nelle sue funzioni fino alla nomina del nuovo.

Art. 8.

Sono abrogate tutte le norme incompatibili con la presente legge costituzionale.

Le Camere e la Corte costituzionale provvedono con propri atti regolamentari ad emanare norme integrative ed esecutive, secondo la rispettiva competenza, entro un mese dalla pubblicazione della presente legge.

Appena costituito il Collegio d'accusa, il Presidente della Camera dei deputati provvede a trasmettere tutti gli atti e la documentazione relativi ai procedimenti in corso presso la cessata Commissione inquirente per cui non si sia ancora predisposta l'archiviazione o la richiesta di messa in stato d'accusa o di proscioglimento dei Ministri inquisiti. Entro due mesi da tale trasmissione, il Collegio di accusa trasmetterà gli atti, con le relative richieste, alla Sezione istruttoria della Corte costituzionale.

DISEGNO DI LEGGE n. 1281

D'INIZIATIVA DEI SENATORI MALAGODI
E FASSINO

Nuove norme sui procedimenti d'accusa**Art. 1.**

La Commissione prevista dall'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, numero 1, ricevuta la denuncia a carico del Presidente della Repubblica o del Presidente del Consiglio dei ministri o di Ministri a norma degli articoli 90 e 96 della Costituzione, investe del compimento delle indagini l'autorità giudiziaria competente per territorio trasmettendole la denuncia.

L'autorità giudiziaria procede alle indagini e agli esami secondo le regole del rito sommario previste dal codice di procedura penale.

Qualora l'autorità giudiziaria ritenga necessario adottare provvedimenti aventi ad oggetto l'arresto o la limitazione della libertà personale dell'inquisito nonchè perquisizioni personali e domiciliari a carico di esso, deve chiederne l'autorizzazione alla Camera a cui l'inquisito appartiene se si tratta di parlamentare o alla Camera dei deputati se l'inquisito non è parlamentare.

Nel caso previsto dal comma precedente la Camera decide su relazione della Commissione.

Art. 2.

L'autorità giudiziaria entro il termine di due mesi, prorogabile per altri due con ordinanza della Commissione, deposita presso la Presidenza della Commissione stessa una relazione contenente le prove raccolte, i provvedimenti adottati e le loro motivazioni, nonchè, qualora ritenga che i fatti siano manifestamente infondati, la proposta di non doversi procedere.

Art. 3.

La Commissione, ricevuta dall'autorità giudiziaria la relazione di cui all'articolo precedente, può deliberare un supplemento di indagine, indicandone gli oggetti e assegnando un termine per la presentazione di una relazione suppletiva.

Qualora l'autorità giudiziaria abbia formulato la proposta di non doversi procedere, la conforme deliberazione della Commissione è adottata con ordinanza motivata a maggioranza semplice.

Qualora l'autorità giudiziaria non abbia formulato la proposta di non doversi procedere, la Commissione può tuttavia deliberare il non doversi procedere con ordinanza motivata e a maggioranza dei quattro quinti dei suoi componenti.

Art. 4.

La Commissione, qualora ritenga di non deliberare il non doversi procedere, trasmette al Presidente della Camera dei deputati le risultanze delle indagini svolte dall'autorità giudiziaria, accompagnandole con le indicazioni dei capi di accusa e una relazione illustrativa.

Art. 5.

Il Parlamento in seduta comune esamina la relazione della Commissione e le risultanze delle indagini dell'autorità giudiziaria. Qualora non ritenga necessario che siano esperite altre specifiche indagini, il Parlamento delibera la messa in stato d'accusa, stabilendo in maniera definitiva i capi di imputazione o il non doversi procedere.

Art. 6.

Il primo comma dell'articolo 17 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, è sostituito dal seguente:

« La deliberazione di messa in stato d'accusa, prevista dall'articolo 12 della legge co-

stituzionale 11 marzo 1953, n. 1, è adottata dal Parlamento in seduta comune, a scrutinio segreto, a norma dell'articolo 90 della Costituzione se è relativa al Presidente della Repubblica e a norma dell'articolo 96 della Costituzione se è relativa al Presidente del Consiglio dei ministri o ai Ministri ».

Art. 7.

Nella Commissione deve essere assicurata la presenza di almeno un rappresentante per ogni Gruppo parlamentare.

Art. 8.

I procedimenti inquirenti in atto a carico di Presidenti della Repubblica o di Presidenti del Consiglio dei ministri o di Ministri

devono svolgersi secondo la procedura stabilita nella presente legge, salvo che la Commissione non abbia già posto in essere atti istruttori, nel qual caso la stessa Commissione può decidere se proseguire nell'istruzione sino alla relazione al Parlamento o adempiere a quanto disposto dall'articolo 1 della presente legge.

La Commissione, qualora decida di applicare la procedura prevista dalla presente legge, stabilisce quali atti istruttori debbano essere compiuti dall'autorità giudiziaria, così come previsto dall'articolo 1 della presente legge.

Art. 9.

È abrogata ogni norma contraria o incompatibile con la presente legge.